CAMERA DEI DEPUTATI N. 2713

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESE, GRILLO, CARDINALE

Norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei funzionari tecnici laureati

Presentata il 15 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione dei funzionari tecnici laureati delle università italiane merita una soluzione urgente che affermi la certezza del diritto. Nelle università, i tecnici laureati che sin dall'inizio della loro carriera hanno svolto e svolgono attività di ricerca di didattica, riconosciuta sin dal 1980 (decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articoli 50 e 52) in quanto erano considerati tra le categorie di docenti precari ammesse ai giudizi di idoneità a professore associato e, riconfermati di fatto e di diritto come docenti precari anche dall'articolo 16 della più recente legge n. 341 del 1990, sugli ordinamenti didattici delle università, devono essere definitivamente inseriti nel ruolo che loro compete per le attività svolte.

Già da lungo tempo i tecnici laureati degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono stati inquadrati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori confermati dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, per cui la presente proposta di legge va a sanare una assurda discriminazione giuridica.

Il problema riguarda meno di un centinaio di persone, tra tutte le università italiane, ed è relativo ai soli tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 50 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

La legge n. 341 del 1990 (sugli ordinamenti didattici), all'articolo 16, prevede che nella dizione « ricercatori confermati » si intendano ricompresi gli assistenti del

ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati che abbiano svolto almeno un triennio di attività didattica e scientifica documentato da atti ufficiali della facoltà (facendo esplicito riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980). Sul tema dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 c'è una nutrita giurisprudenza a favore dei tecnici laureati sia da parte della Corte costituzionale che del Tribunale amministrativo regionale del Lazio; in particolare, si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 9-14 aprile 1986, n. 93 del 16 febbraio 1991 e la n. 412 del 21-29 ottobre 1992 e la sentenza n. 534 del 1992 del TAR del Lazio, terza sezione.

Di fatto l'attuale attività dei tecnici laureati di cui agli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, residuo di quelli esistenti al 31 luglio 1980, consiste nello svolgere funzioni di docente in quanto quasi tutti sono titolari di supplenze o affidamenti e svolgono attività di ricerca.

Si tratta, quindi, di chiudere, una volta per tutte, una annosa vicenda di precariato docente prevedendo il passaggio, a domanda degli interessati, dei tecnici laureati di cui agli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990 nel ruolo dei ricercatori confermati con il mantenimento dell'anzianità maturata. È da rilevare che, dato il numero esiguo degli aventi diritto ed il fatto che lasciano un posto di ruolo (di VIII se non già di IX o X livello), il passaggio nel ruolo dei ricercatori confermati non comporta aggravio nel bilancio dello Stato. Chiaramente i posti di tecnico laureato che così si renderanno liberi saranno soppressi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I funzionari tecnici laureati di ruolo, che sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprovati da atti ufficiali della facoltà, sono inquadrati, a domanda, sentito il parere della facoltà, nel ruolo dei ricercatori confermati, mantenendo, ai fini economici e di progressione di carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati al preside della facoltà presso cui svolgono la loro attività didattica e scientifica. Il relativo provvedimento di inquadramento è emesso dai rettori delle università.

3. Sono soppressi, a seguito dell'applicazione del comma 1, i posti di tecnico laureato che si rendano vacanti.

DDL13-2713
Lire 500